

# COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

## DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 25 marzo 2011

che adotta il codice di condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS/2011/3)

(2011/C 140/10)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 8, e gli articoli 7 e 8,

vista la decisione CERS/2011/1, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(2)</sup> e, in particolare, l'articolo 26,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

### **Codice di condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico**

1. Con la presente è adottato il Codice di condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui in allegato alla presente decisione; esso costituisce parte integrante della presente decisione.

2. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

3. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito Internet del CERS.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 marzo 2011.

*Il Presidente del CERS*  
Jean-Claude TRICHET

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

## ALLEGATO

**Codice di Condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico**

1. I membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo, del Comitato tecnico consultivo e del Comitato scientifico consultivo (di seguito congiuntamente denominati «comitati consultivi») del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) mantengono una condotta rispondente al più elevato standard morale, in conformità ai principi che si applicano loro ai sensi delle regole vigenti presso le istituzioni da cui essi provengono. Devono tener conto della natura pubblica della loro funzione e seguire una condotta che salvaguardi e promuova la fiducia del pubblico nel CERS. Sono tenuti ad agire dando prova di onestà, indipendenza, imparzialità e nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, con discrezione e senza tener conto dei propri interessi personali, e sono tenuti ad evitare qualunque situazione che possa dar luogo ad un conflitto di interessi. Un conflitto di interessi si configura allorché i membri hanno interessi privati o personali, finanziari o non finanziari, che possano influire o sembrino influire sulla loro imparzialità e obiettività nell'assolvimento dei compiti loro assegnati. Per interesse privato o personale dei membri si intende ogni potenziale vantaggio per essi stessi, il loro nucleo familiare, altri parenti, ovvero la cerchia dei loro amici e conoscenti.
  2. I membri del Comitato scientifico consultivo sono anche tenuti ad osservare ogni ulteriore regola di condotta che sia stata stabilita nella loro lettera di nomina e nel loro contratto con la Banca centrale europea.
  3. In occasione di discorsi o dichiarazioni pubbliche e nei rapporti con i mezzi di informazione inerenti materie riguardanti al CERS, i membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e dei comitati consultivi: a) chiariscono se stanno parlando in proprio nome o per conto del CERS, nel qual caso consultano previamente il presidente del CERS o uno dei vicepresidenti; b) si impegnano a rispettare il ruolo rappresentativo del presidente; c) rispettano pienamente la riservatezza; e d) tengono in debito conto il ruolo da essi ricoperto e i compiti ad essi affidati nell'ambito del CERS.
  4. I membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e dei comitati consultivi possono svolgere a titolo personale attività di insegnamento e accademiche, nonché attività senza scopo di lucro a titolo personale. Nell'ambito di contributi scientifici o accademici concernenti materie riguardanti il CERS, chiariscono che tali contributi sono forniti a titolo personale e non rappresentano la posizione del CERS.
  5. Il rispetto del segreto professionale comporta il dovere di non divulgare informazioni sulle attività e sulle decisioni del CERS che non siano state comunicate al pubblico in maniera legittima.
  6. I membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e dei comitati consultivi non utilizzano informazioni non pubbliche per perseguire i propri o gli altrui interessi. In particolare, essi si astengono dall'utilizzo di tali informazioni in qualsiasi operazione finanziaria privata, condotta sia direttamente, sia indirettamente per il tramite di terzi, ovvero a proprio rischio e per proprio conto o a rischio e per conto di terzi.
  7. È incompatibile con il principio di indipendenza sollecitare, ricevere o accettare da qualunque fonte vantaggi, ricompense, regali o doni, il cui valore ecceda un importo conforme alle usanze, di carattere finanziario o non finanziario, che siano in qualsiasi modo connessi alle funzioni o alle attività svolte per il CERS.
  8. I paragrafi dal 5 al 7 continuano ad applicarsi ai membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo e dei comitati consultivi dopo la cessazione del loro mandato al CERS.
  9. Il presente Codice di condotta si applica anche ai supplenti e ai sostituti dei membri del Consiglio generale e ai loro accompagnatori, ai supplenti dei membri del Comitato direttivo e del Comitato tecnico consultivo.
-